Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — ROMA - Lunedì, 4 dicembre 1933 - ANNO XII — Numero 280

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 280 DEL 4 DICEMBRE 1933-XII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 69: **Ministero delle finanze - Direzione generale del debito pubblico:** Obbligazioni 5 per cento della Ferrovia Udine-Pontebba sorteggiate nella 58ª estrazione del 21 novembre 1933-XII.

(6458)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 70: **Ministero delle finanze - Direzione generale del debito pubblico:** Obbligazioni 5 per cento create pei lavori di sistemazione del Tevere sorteggiate il 15 novembre 1933-XII.

(6459)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 16 gennaio 1933, n. 1570.
Approvazione dello statuto del Regio istituto superiore navale di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 maggio 1920, n. 1157;
Veduto il R. decreto 10 luglio 1924, n. 1169;
Veduto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 1999;
Veduto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2040;
Veduto il R. decreto 3 dicembre 1925, n. 2359;
Veduto il R. decreto 23 giugno 1927, n. 1258;
Veduto il R. decreto 3 aprile 1928, n. 915;
Veduto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1834;
Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;
Veduto lo statuto proposto dalle autorità accademiche del Regio istituto superiore navale « Vice ammiraglio Pasquale Leonardi Cattolica » di Napoli;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogati i Regi decreti 30 maggio 1920, n. 1157; 27 novembre 1924, n. 1999, 15 ottobre 1925, n. 2040, 3 dicembre 1925, n. 2359, 3 aprile 1928, n. 915 e l'art. 6 del R. decreto 23 giugno 1927, n. 1258.

Art. 2.

È approvato lo statuto del Regio istituto superiore navale « Vice ammiraglio Pasquale Leonardi Cattolica » di Napoli, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 341, foglio 34. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto superiore navale « Vice Ammiraglio Pasquale Leonardi Cattolica » di Napoli.

FINE, COSTITUZIONE, AUTORITÀ ACCADEMICHE.

Art. 1.

Il Regio istituto superiore navale di Napoli « Vice ammiraglio Pasquale Leonardi Cattolica » ha per fine:
a) di promuovere l'incremento della cultura marinaresca della Nazione;
b) di preparare all'esercizio della professione e degli uffici attinenti all'industria ed al commercio marittimo.

Art. 2.

L'Istituto comprende le seguenti sezioni:
a) per gli studi delle discipline nautiche (sezione magistero);
b) per gli studi delle scienze economico-marittime (sezione armamento navale);
c) per il completamento della cultura tecnico-scientifica dei capitani (sezione capitani superiori);
d) per il completamento della cultura tecnico-scientifica dei macchinisti (sezione macchinisti superiori).

Art. 3.

L'Istituto è governato dal consiglio d'amministrazione, dal presidente del medesimo, dal direttore e dal consiglio dei professori.

Art. 4.

Il consiglio d'amministrazione si compone:
a) di un presidente;
b) di due delegati del Ministero dell'educazione nazionale;
c) di un delegato del comune di Napoli;
d) di un delegato della provincia di Napoli;
e) di un delegato del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli;
f) di un membro eletto dal consiglio dei professori, tra i professori di ruolo dell'Istituto;
g) del direttore dell'Istituto;
h) dei delegati degli Enti morali che danno un sussidio continuativo all'Istituto non inferiore a lire 10.000 annue.

Il presidente ed i delegati durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il presidente è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 5.

Al consiglio di amministrazione, oltre le attribuzioni che gli sono deferite dalle leggi e dai regolamenti sulla istruzione superiore, spetta il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Art. 6.

I delegati, membri del consiglio di amministrazione, sono scelti tra coloro che coltivano studi e professioni attinenti all'industria ed al commercio marittimo, e in genere alla navigazione.

I componenti del consiglio eletti in surrogazione di altri rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i loro predecessori.

Ai componenti del consiglio, escluso il direttore, è corrisposta una medaglia di presenza a carico del bilancio dell'Istituto, per ognuna delle adunanze a cui interverranno, nella misura che sarà stabilita dal consiglio stesso, e non superiore a lire 25, oltre il rimborso delle spese di viaggio e diarie, quando dovute, a norma delle vigenti disposizioni.

Decadono dalla nomina quei consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre adunanze consecutive.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione:
a) delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo, i contratti;

b) fa al Ministero le proposte per il miglioramento e l'incremento dell'Istituto e per quanto interessa la istruzione superiore nautica;

c) vigila sulla buona conservazione del materiale;

d) delibera sulla dispensa delle tasse scolastiche, proposte dal direttore;

e) presenta alla fine di ogni anno accademico, al Ministero, particolareggiata relazione sull'andamento generale dell'Istituto;

f) delibera sull'accettazione di lasciti e donazioni, ed approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo delle fondazioni;

g) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati, la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore dell'Istituto, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

h) provvede, sentito il consiglio dei professori, al conferimento degli incarichi di insegnamento;

i) provvede all'istituzione di posti di assistenti, su proposta del consiglio dei professori;

l) provvede alla nomina ed al licenziamento del personale di segreteria e subalterno;

m) esercita le altre attribuzioni che gli sono deferite dal presente statuto.

Art. 8.

Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) rappresenta l'Istituto di fronte alle autorità ed ai terzi, in rapporto alle attribuzioni conferite al consiglio di amministrazione dall'art. 7;

b) stipula i contratti deliberati dal consiglio di amministrazione;

c) ordina le spese entro i limiti dei singoli capitoli del bilancio approvato;

d) convoca il consiglio di amministrazione ordinariamente una volta ogni due mesi e straordinariamente sempre che lo creda necessario o quando il direttore o 2 consiglieri lo richiedono;

e) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio e ne riferisce al Ministero;

f) esercita le altre attribuzioni che gli sono deferite dal presente statuto.

Art. 9.

Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione occorre:

1° che siano convocati per iscritto tre giorni avanti all'adunanza, salvo il caso di urgenza, con l'indicazione degli oggetti da trattarsi, tutti coloro che hanno qualità ad intervenire;

2° che intervenga la maggioranza dei componenti.

In seconda convocazione sarà legale l'adunanza, purchè il numero degli intervenuti non sia minore di tre.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, prevale quello del presidente.

Le deliberazioni prese saranno fatte risultare da un processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 10.

Nei consigli predetti nessuno può, sotto pena di nullità di votazione, intervenire, quando si tratta di questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino suoi parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 11.

Il direttore:

a) ha la direzione didattica e disciplinare dell'Istituto e rappresenta l'Istituto ed il corpo accademico nelle relazioni con le pubbliche autorità e coi privati, salvo il disposto dell'art. 8;

b) conferisce, in nome del Re, le lauree ed ogni altro grado o titolo di studio e ne rilascia i relativi diplomi e certificati;

c) corrisponde col Ministero, colle altre pubbliche amministrazioni e con i privati nei limiti delle sue attribuzioni;

d) notifica a chi spetta tutte le deliberazioni, con le relative motivazioni, prese dal consiglio di amministrazione e dal consiglio dei professori, e comunica le risoluzioni del Ministero a quelli cui concernano;

e) cura l'osservanza del regolamento e di ogni altra norma riguardante l'Istituto, per quanto riguarda le materie di sua competenza;

f) esegue le deliberazioni del consiglio dei professori;

g) ha la vigilanza sulla biblioteca e su tutti gli stabilimenti dell'Istituto;

h) esercita l'autorità disciplinare su i professori, sugli studenti e sull'altro personale dell'Istituto, nei termini e nei modi prescritti;

i) presiede le riunioni del consiglio dei professori;

l) riferisce al consiglio di amministrazione, con relazione annuale, sull'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto;

m) accorda, per giustificati motivi, permessi di assenza ai professori nei termini stabiliti dal presente statuto e per la durata di giorni 15 all'altro personale;

n) esercita le altre attribuzioni, assegnategli dal presente statuto o dalle vigenti disposizioni.

Al direttore è assegnata una indennità annua di L. 3000.

Art. 12.

Il consiglio dei professori coadiuva il direttore nell'esercizio delle funzioni a lui demandate. È composto dagli insegnanti dell'Istituto ed è presieduto dal direttore.

Il consiglio dei professori:

a) esamina e concorda l'orario generale dell'Istituto, formula l'ordine degli studi e determina le materie per le quali debbono aver luogo le esercitazioni e le modalità di queste;

b) elegge, a schede segrete, il professore che deve far parte del consiglio di amministrazione;

c) raccoglie dai professori i programmi degli insegnamenti, li coordina fra loro e avverte a riempire le lacune che vi apparissero, a rettificarne secondo le finalità didattiche dell'Istituto il contenuto; — stabilisce l'orario degli esami e l'orario delle lezioni, avendo cura che il numero delle ore assegnate a ciascuno insegnamento risponda all'importanza della materia;

d) propone l'istituzione di posti di assistenti;

e) propone al consiglio di amministrazione la istituzione di insegnamenti speciali che creda utili nell'interesse degli studi;

f) esercita l'autorità disciplinare nei limiti della propria competenza;

g) propone al consiglio di amministrazione le riforme che creda opportune nell'ordinamento scolastico e disciplinare dell'Istituto;

h) dà parere sulle domande dirette ad ottenere conferimenti di incarichi e su tutti gli argomenti pei quali sia richiesto dal Ministero, dal consiglio di amministrazione e dal direttore;

i) adempie le altre funzioni contemplate dal presente statuto e dalle vigenti disposizioni.

Art. 13.

Il consiglio dei professori è convocato dal direttore, ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente sempre che occorre, o quando tre degli insegnanti di materie fondamentali ne facciano domanda motivata. Le convocazioni per discutere i programmi e gli orari dovranno essere fatte in tempo utile, perchè prima dell'apertura dei corsi gli studenti trovino affisso all'albo:

a) il calendario generale dell'Istituto;
b) l'orario dei singoli insegnamenti;
c) il manifesto degli studi.

Per la validità delle adunanze è necessario:

1° che siano convocati per iscritto tre giorni avanti all'adunanza, salvo il caso di urgenza, con l'indicazione degli oggetti da trattare, tutti coloro che hanno qualità d'intervenire;

2° che intervenga la maggioranza dei componenti. La maggioranza è determinata senza tener conto di quelli che avranno giustificata la loro assenza.

In seconda convocazione sarà legale l'adunanza, purchè il numero degli intervenuti non sia minore di tre.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le deliberazioni prese dovranno risultare da un processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal più giovane dei professori ufficiali.

Art. 14.

Nel consiglio predetto nessuno può, sotto pena di nullità della votazione, intervenire quando si tratta di questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino suoi parenti e affini entro il quarto grado.

Art. 15.

L'anno accademico ha inizio il 1° novembre di ciascun anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.

Le lezioni cominciano non più tardi del 5 novembre e terminano il 31 maggio.

La cerimonia inaugurale dell'anno accademico è fatta non oltre il ventesimo giorno dal suo inizio; il discorso inaugurale è letto da un professore scelto dal consiglio dei professori.

Art. 16.

L'Istituto pubblica entro il mese di gennaio di ciascun anno accademico il suo annuario, il quale contiene:

1° il discorso inaugurale;

2° l'elenco dei componenti il consiglio di amministrazione;

3° l'indicazione delle varie autorità accademiche;

4° gli elenchi nominativi dei professori e degli assistenti;

5° la nota delle pubblicazioni fatte nell'anno dai professori e dagli assistenti;

6° il calendario dell'anno scolastico, con gli orari e con l'ordine per ciascun anno di corso;

7° l'elenco nominativo del personale di amministrazione, di ordine e di servizio;

8° le statistiche, in forma di tabelle, dei laureati nell'anno precedente, e degli studenti iscritti, classificati per anno di corso, per titolo di studio, per regioni di provenienza;

9° l'elenco nominativo degli studenti regolarmente iscritti e quello dei laureati dell'Istituto nell'anno precedente;

10° le statistiche delle tasse riscosse, e di tutti i proventi dell'Istituto durante l'esercizio precedente;

11° tutti gli altri dati statistici e le notizie che, a parere del consiglio dei professori, possono meglio illustrare il funzionamento dell'Istituto.

Art. 17.

Le vacanze durante il periodo delle lezioni e degli esami sono quelle stabilite per le Università e per gl'Istituti di istruzione superiore.

ORDINAMENTO DEGLI STUDI.

Norme generali.

Art. 18.

Il corso per gli studi delle discipline nautiche (sezione magistero) e quello per gli studi delle scienze economico-marittime (sezione armamento navale) hanno ciascuno la durata di quattro anni e conducono rispettivamente al conseguimento della laurea in discipline nautiche e in scienze economico-marittime.

Il corso per il completamento della cultura tecnico-scientifica dei capitani (sezione capitani superiori) ha la durata di due anni e conduce al conseguimento di un diploma.

Il corso per il completamento della cultura tecnico-scientifica dei macchinisti (sezione macchinisti superiori) ha la durata di un anno e conduce al conseguimento di un diploma.

Art. 19.

L'insegnamento del professore prende la doppia forma di lezioni e di conferenze con gli studenti. Egli può fare conferenze in ore diverse da quelle stabilite per le lezioni, ovvero occupare, nel conferire con gli studenti, una parte del tempo di ciascuna lezione.

I corsi sono pubblici, tuttavia alle esercitazioni e dimostrazioni pratiche e sperimentali vengono ammessi soltanto gli studenti regolarmente iscritti.

Art. 20.

Gli orari saranno proporzionali all'indole ed estensione delle materie, ma non potranno, di regola, essere inferiori a tre lezioni settimanali per ogni insegnamento, da tenersi in giorni distinti.

Tutti i professori sono obbligati ad impartire, entro l'anno accademico, non meno di 50 lezioni per i corsi di durata annuale.

Art. 21.

L'Istituto è autorizzato a stabilire convenzioni con Università o Istituti superiori della stessa sede, perchè presso di essi e con effetti legali siano seguiti dagli studenti, ai fini del conseguimento dei titoli conferiti dall'Istituto, determinati insegnamenti e corsi di esercitazioni e applicazioni pratiche, previsti dal presente statuto.

Nelle convenzioni stesse, saranno determinate le necessarie modalità.

Ordinamento della sezione di magistero.

Art. 22.

Per l'ammissione alla sezione di magistero occorre il diploma di maturità classica o scientifica o il diploma di abilitazione per i provenienti dagl'istituti tecnici nautici (specializzazione capitani).

Art. 23.

I laureati in matematica, in ingegneria, in fisica, possono essere iscritti al terzo anno della sezione di magistero con dispensa, previa deliberazione, caso per caso, del consiglio dei professori, dalla frequenza dei corsi seguìti e dagli esami superati nelle Università o Scuole di ingegneria.

I sottotenenti e tenenti di vascello, che abbiano superato il corso superiore della Regia accademia navale, possono essere iscritti al terzo anno della detta sezione, con dispensa, previa deliberazione caso per caso del consiglio dei professori, dalla frequenza dei corsi seguìti e dagli esami superati nel corso superiore della Regia accademia.

Le disposizioni contenute nel comma precedente sono applicabili anche ai tenenti ed ai capitani del ruolo combattente dell'Arma aeronautica che abbiano superato i corsi della Regia accademia aeronautica per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nel ruolo predetto.

Tutti gli altri laureati saranno di norma iscritti al primo corso della suddetta sezione, salvo dispensa, da deliberarsi dal consiglio dei professori, dalla frequenza di corsi seguiti e da esami superati nelle Università o negli Istituti superiori.

In ciascuno dei casi previsti nei commi precedenti è, in ogni modo, necessario il possesso di uno dei titoli d'ammissione indicati all'art. 22, conseguito tanti anni prima, quanti sono quelli per i quali è concessa l'abbreviazione di corso.

Art. 24.

Le materie d'insegnamento della sezione di magistero sono le seguenti:

1. Analisi algebrica, geometria analitica, e introduzione al calcolo;
2. Calcolo infinitesimale;
3. Meccanica razionale;
4. Chimica generale;
5. Fisica (biennale);
6. Astronomia generale e sferica;
7. Astronomia geodetica;
8. Astronomia nautica (biennale);
9. Navigazione e magnetismo navale (biennale);
10. Meteorologia e oceanografia;
11. Idrografia;
12. Arte navale (attrezzatura, manovra e cinematica navale) (biennale);
13. Tecnica delle costruzioni navali;
14. Macchine marine;
15. Storia della navigazione e del commercio marittimo;
16. Radiotelegrafia applicata alla nave e materiale elettrico di bordo;
17. Geografia economica;
18. Lingua e conversazione inglese (corso elementare un anno, corso superiore due anni);
19. Lingua tedesca (biennale);
20. Costruzioni marittime e portuali;
21. Corso generale di enciclopedia giuridica.

Sono obbligatorie, per la frequenza e per l'esame, le materie indicate ai numeri da 1 a 19; le altre due sono facoltative.

Le materie per le quali non è indicata la durata sono annuali.

Art. 25.

Lo studente non può sostenere l'esame di meccanica razionale, ove non abbia sostenuto gli esami di analisi algebrica, geometria analitica e introduzione al calcolo, e di calcolo infinitesimale, nè l'esame di meteorologia e oceanografia ove non abbia sostenuto quello di fisica.

Ordinamento della sezione di armamento navale.

Art. 26.

Per l'ammissione alla sezione di armamento navale, occorre il diploma di maturità classica o scientifica o il diploma di licenza degl'Istituti tecnici agrari, industriali, nautici, commerciali e per geometri.

Art. 27.

I giovani forniti di laurea in scienze economiche e commerciali o di laurea in giurisprudenza possono essere iscritti al terzo corso della sezione di armamento navale, con dispensa, previa deliberazione del consiglio dei professori, dalla frequenza dei corsi seguìti e dagli esami superati negli Istituti superiori o Università.

I sottotenenti e tenenti di vascello, che abbiano superato il corso superiore della Regia accademia navale possono essere iscritti al secondo anno della detta sezione, con dispensa, previa deliberazione, caso per caso, del consiglio dei professori, dalla frequenza dei corsi seguìti e dagli esami superati nel corso superiore nella Regia accademia.

Le disposizioni contenute nel comma precedente sono applicabili anche ai tenenti e ai capitani del ruolo combattente dell'Arma aeronautica, che abbiano superato i corsi della Regia accademia aeronautica per la nomina ad ufficiale nel servizio permanente dell'Arma predetta.

Anche per la sezione di armamento tutti gli altri laureati sono di norma iscritti al primo anno, salvo al consiglio dei professori di dispensarli dalla frequenza di corsi seguìti e da esami superati nelle Università o negli Istituti superiori.

In ciascuno dei casi previsti nei commi precedenti è, in ogni modo, necessario il possesso di uno dei titoli d'ammissione indicati all'art. 26 conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per i quali è concessa l'abbreviazione di corso.

Art. 28.

Le materie d'insegnamento della sezione di armamento navale sono le seguenti:

1. Economia politica e scienza delle finanze (biennale);
2. Elementi di statistica e statistica marittima;
3. Economia e politica marittima;
4. Matematica generale;
5. Matematica finanziaria e attuariale;
6. Ragioneria generale ed applicata alle aziende marittime (biennale);
7. Tecnica dell'armamento (biennale);
8. Geografia economica (biennale);
9. Storia della navigazione e del commercio marittimo;
10. Storia e politica coloniale;
11. Tecnica delle costruzioni navali;
12. Elementi di tecnica della navigazione e di arte navale;
13. Macchine marine;
14. Istituzioni di diritto privato;
15. Istituzioni di diritto pubblico;
16. Diritto commerciale e industriale (biennale);
17. Diritto sindacale e corporativo;
18. Istituzioni di diritto internazionale pubblico e privato;
19. Diritto marittimo pubblico, privato e diritto aereo (biennale);

20. Merceologia in rapporto alle industrie e al commercio marittimo;
21. Lingua e conversazione inglese (corso elementare 1 anno, corso superiore 2 anni);
22. Lingua tedesca (biennale);
23. Istituzioni di diritto coloniale;
24. Storia e politica navale;
25. Costruzioni marittime e portuali;
26. Lingue orientali.

Sono obbligatorie, per la frequenza e per l'esame, le materie indicate ai numeri da 1 a 22; le altre quattro sono facoltative.

Le materie per le quali non è indicata la durata sono annuali.

Art. 29.

Lo studente non può sostenere gli esami di diritto commerciale e industriale, di diritto sindacale e corporativo, di diritto marittimo, pubblico, privato e diritto aereo, ove non abbia superati gli esami di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico; — nè l'esame di economia e politica marittima, se non abbia superato l'esame di economia politica e scienza delle finanze; — nè l'esame di matematica finanziaria ed attuariale se non abbia superato quello di matematica generale.

Ordinamento della sezione capitani superiori.

Art. 30.

Per l'ammissione alla sezione capitani superiori, occorre il certificato di licenza dagl'Istituti nautici (sezione capitani), o il certificato da cui risulti di aver frequentato e di aver superato i corsi presso la Regia accademia navale di Livorno accompagnato per i primi dalla patente di capitano di L. C. e dal documento che comprovi di aver compiuto almeno tre anni di effettiva navigazione, posteriore al conseguimento della patente; e per i secondi accompagnato soltanto dal detto documento di effettiva navigazione triennale, posteriore al conseguimento del grado di ufficiale.

Art. 31.

Le materie d'insegnamento costitutive della sezione capitani superiori, obbligatorie sia per la frequenza che per l'esame, sono le seguenti:

1. Astronomia nautica (biennale);
2. Complementi di navigazione e magnetismo navale;
3. Meteorologia e oceanografia;
4. Idrografia;
5. Radiotelegrafia applicata alla nave e materiale elettrico di bordo;
6. Macchine marine;
7. Corso generale di enciclopedia giuridica;
8. Economia e statistica marittima;
9. Lingua inglese (biennale);
10. Lingua tedesca (biennale).

Le materie per le quali non è indicata la durata sono annuali.

Ordinamento della sezione macchinisti superiori.

Art. 32.

Per l'ammissione alla sezione macchinisti superiori occorre il certificato di licenza della sezione macchinisti degli Istituti nautici, accompagnato dalla patente di macchinista navale, ovvero il titolo equipollente della R. Accademia navale, o la laurea di ingegnere navale o meccanico. Tali titoli dovranno, in ogni caso, essere accompagnati da un documento attestante la compiuta effettiva navigazione triennale in servizio di macchine, posteriore al conseguimento della patente, o del grado di ufficiale, o della laurea.

Art. 33.

Le materie d'insegnamento costitutive della sezione macchinisti superiori, obbligatorie sia per la frequenza che per l'esame, sono le seguenti:

1. Macchine a vapore;
2. Motori a combustione interna e misure meccaniche;
3. Impianti ausiliari di bordo;
4. Radiotelegrafia applicata alla nave e materiale elettrico di bordo;
5. Merceologia, in rapporto all'industria e al commercio marittimo;
6. Corso generale di enciclopedia giuridica;
7. Lingua inglese.

INSEGNANTI.

Art. 34.

L'insegnamento ufficiale è impartito da professori di ruolo e da professori incaricati.

Art. 35.

Il ruolo organico dei posti di professore è determinato dalla tabella n. 1 annessa al presente statuto.

Lo stato giuridico dei professori di ruolo, comprese le procedure per il conferimento della nomina e della stabilità, è regolato secondo le norme vigenti per i professori di ruolo delle Università e degli Istituti superiori di cui all'art. 1 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

L'annessa tabella n. 2, in conformità di quanto dispone il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per i professori di ruolo delle Regie università, di cui alla tabella *A*, annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 (modificato col R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, con la legge 27 giugno 1929, n. 1047 e col R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491) determina gli stipendi e gli aumenti periodici di stipendio dei professori di ruolo.

Art. 36.

Al personale insegnante di ruolo viene assicurato un trattamento di quiescenza, mediante contratto con l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Per gli effetti del trattamento medesimo, resta fissato che l'Istituto concorrerà nel versamento dei contributi annui con un premio corrispondente al 9 per cento sugli stipendi dei professori, i quali alla loro volta, per il medesimo fine, rilasceranno sugli stipendi stessi una somma corrispondente al 7 per cento del loro importo.

Art. 37.

Per il conferimento degl'incarichi si osservano le norme stabilite per le Università e per gli altri Istituti d'istruzione superiore.

La misura della retribuzione degl'incarichi è stabilita nella tabella n. 3 annessa al presente statuto.

La retribuzione annua dovuta agl'incaricati è pagata in quote mensili eguali, di numero corrispondente alla durata dell'incarico; quella invece stabilita per lezione è corrisposta mensilmente secondo il numero delle lezioni effettivamente impartite nel mese.

Art. 38.

Quando ad un professore sia eccezionalmente conferito un secondo incarico d'insegnamento gli viene corrisposta una retribuzioni di lire 50 per ogni lezione effettivamente impartita, fino al limite massimo di lire 3000 annue.

Gl'incarichi possono essere revocati, con le forme sopra stabilite pel conferimento, in qualsiasi momento, per ragioni disciplinari o didattiche, o perchè siasi provveduto alla cattedra con un titolare.

Art. 39.

Le supplenze sono concesse solo per gl'insegnamenti obbligatori. Esse sono conferite dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio dei professori e sono retribuite nella misura di lire 50 per ogni lezione effettivamente impartita, fino al limite di lire 3000.

Art. 40.

Il professore è obbligato a fare le lezioni e le conferenze ed esercitazioni nelle ore stabilite dall'orario, ad intervenire alle riunioni del consiglio dei professori e a prendere parte alle commissioni esaminatrici alle quali sia chiamato a norma del regolamento. Egli non può esimersi da questi obblighi, per ragioni di altra occupazione, nè farsi surrogare senza autorizzazione del direttore, nè può mutare l'ora delle lezioni neppure per accordi con gli studenti. Se durante l'anno egli intenda mutare l'ora assegnata alla sua lezione, deve farne richiesta al direttore, il quale, quando non si tratti di mutamento temporaneo, provvederà sentito il consiglio dei professori.

Quando, per motivi di salute o per altro legittimo impedimento, il professore non possa fare lezione, deve mandare avviso al direttore in tempo perchè gli studenti ne siano avvertiti.

Quando la malattia sia tale da dare ragionevole timore che debba notevolmente protrarsi, il professore ne dà avviso al direttore che può proporre al consiglio di amministrazione, sentito il consiglio dei professori, la nomina di un supplente. La spesa per la supplenza è a carico del bilancio dell'Istituto per non oltre dodici lezioni all'anno. Ove l'assenza di un professore incaricato si protragga oltre le venti lezioni consecutive, l'incarico deve essere revocato.

Per gl'insegnamenti ai quali è addetto un assistente, questi sostituisce il professore nelle sue assenze temporanee.

Quando vi sia più di un assistente per una stessa cattedra, durante l'assenza del titolare questi è sostituito dall'assistente che egli avrà designato, e in mancanza di designazione da quello indicato dal direttore.

Art. 41.

Il direttore non può concedere ai professori permessi di assenza se non per la durata massima di giorni dodici e per giustificati motivi.

Se l'assenza dovesse durare più a lungo, il permesso dovrà essere chiesto al consiglio di amministrazione.

Per i congedi e le aspettative si applicano le norme vigenti per gl'impiegati dello Stato.

Art. 42.

Ciascun professore deve tenere, per ogni corso, un registro nel quale segna giorno per giorno l'argomento della lezione impartita, apponendovi la sua firma. Questo registro, munito del visto del direttore dell'Istituto, deve essere alla fine delle lezioni consegnato alla segreteria.

Art. 43.

Alla fine di ogni anno il direttore dell'Istituto deve comunicare al consiglio di amministrazione il prospetto delle lezioni che sono state impartite per ogni corso. Qualora un professore non adempia gli obblighi prescritti dagli articoli precedenti, il direttore deve farne rapporto al consiglio di amministrazione.

ASSISTENTI.

Art. 44.

Per gl'insegnamenti cui siano annessi laboratori o che richiedano esercitazioni pratiche e quando sia consigliato dal numero degli studenti o da altre speciali condizioni, il direttore, su proposta del consiglio dei professori, può chiedere al consiglio di amministrazione la istituzione di posti di assistenti ordinari, che saranno conservati finchè dureranno le ragioni della loro esistenza.

La nomina degli assistenti è fatta dal consiglio di amministrazione a seguito dei risultati di speciali concorsi da bandirsi secondo le norme in vigore per le Regie università.

Gli assistenti durano in carica un anno e possono essere confermati su proposta del professore della materia.

Lo stato giuridico di questo personale è disciplinato dalle norme dell'art. 64 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 e dell'art. 26 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812.

Art. 45.

Il ruolo organico e la retribuzione annua degli assistenti sono stabiliti dalle tabelle nn. 4 e 5 annesse al presente statuto.

Art. 46.

I concorrenti ai posti di assistente sono tenuti a presentare, insieme con la domanda, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1. Certificato di nascita;
2. Certificato di cittadinanza italiana;
3. Certificato d'iscrizione al P.N.F.;
4. Certificato di buona condotta;
5. Certificato penale;
6. Certificato di sana e robusta costituzione;
7. Titolo di studio;
8. Tutti gli altri titoli e documenti che ritengano utili nel loro interesse.

I documenti di cui ai numeri 2 a 6 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'avviso di concorso.

Art. 47.

In luogo di assistenti ordinari ed in determinate circostanze, possono, mediante concorso, essere assunti assistenti straordinari i cui obblighi di servizio e la cui retribuzione saranno caso per caso stabilite dal consiglio di amministrazione.

All'uopo è necessaria l'autorizzazione del Ministero, udita la prima sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Gli assistenti straordinari possono essere confermati con le norme vigenti per gli assistenti ordinari.

Art. 48.

Su proposta del consiglio dei professori il consiglio di amministrazione potrà istituire, anno per anno, posti di

assistenti volontari a titolo gratuito, da riservarsi di regola ai laureati dell'Istituto.

STUDENTI.

Art. 49.

Nell'Istituto si può ottenere l'iscrizione solo in qualità di studenti.

Per immatricolarsi studente è necessario presentare domanda su carta legale al direttore, nella quale oltre il nome dello studente e dei suoi genitori, deve indicarsi:

a) il luogo di nascita;

b) la residenza della famiglia;

c) l'abitazione dello studente in città;

d) la sezione a cui intende iscriversi.

La domanda deve inoltre essere corredata dai seguenti documenti:

1. Atto di nascita;
2. Titolo di studio;
3. Quietanza del pagamento della tassa di immatricolazione e della prima rata almeno della tassa annuale di iscrizione, della prima rata della sopratassa annuale dell'esame di profitto, e del contributo per opere sportive e assistenziali.

Può essere consentito, specialmente per i giovani che conseguono il titolo di ammissione nella sessione autunnale di esami, che in luogo del diploma originale sia presentato un certificato provvisorio. Questo certificato però deve essere sostituito nel corso dell'anno col titolo originale, il quale in nessun caso potrà essere restituito prima della fine del corso di studio.

Art. 50.

Le domande di immatricolazione e di iscrizione ai singoli anni di corso devono essere presentate tra il 1° agosto ed il 5 novembre.

Solo per giustificati motivi, da riconoscersi dal direttore, potranno la immatricolazione e la iscrizione concedersi fino al 30 novembre.

Art. 51.

Allo studente viene rilasciata, all'atto della immatricolazione, una tessera-libretto che vale per l'intero corso. Essa contiene le generalità dello studente, l'indicazione della sezione cui è iscritto, il titolo di ammissione, la data dell'iscrizione e del rilascio, e l'indicazione dei corsi; reca la fotografia dello studente, bollata col timbro a secco dell'Istituto, ed è munita della firma del direttore e del capo della segreteria.

Lo studente deve, al cominciare di ogni anno accademico e non più tardi di un mese dall'apertura dell'anno stesso, presentare la tessera-libretto alla segreteria che vi appone apposito timbro per attestare che egli continua ad essere iscritto.

Art. 52.

Il direttore decide sulle domande ricevute. Su quelle riferibili alla convalidazione dei corsi ed esami ed in genere alla carriera scolastica degli studenti, che importano valutazione di studi o di documenti scolastici, egli decide sentito il consiglio dei professori.

Art. 53.

Se lo studente, all'atto di richiedere il passaggio da altro Istituto superiore o università, domanda un'abbreviazione di corso, il direttore, su conforme parere del consiglio dei professori, può concedere l'iscrizione ad uno degli anni di corso successivo al primo. In ogni caso la durata del corso, al quale lo studente chiede di passare, non può, tenuto conto degli anni già seguiti nella scuola di provenienza, essere inferiore a quella prescritta per la sezione nella quale lo studente ottenga l'ammissione.

Art. 54.

Lo studente entro il 31 dicembre può chiedere il congedo con domanda al direttore. Questi trasmette il foglio di congedo, contenente copia conforme della carriera scolastica dell'interessato, al rettore o direttore dell'Università o Istituto superiore cui lo studente ha dichiarato volersi trasferire.

Chi ha fatto passaggio ad altro Istituto, non può far ritorno presso l'Istituto superiore navale, se non sia trascorso l'anno accademico durante il quale ha avuto luogo il trasferimento.

Art. 55.

Tutti gli studenti hanno il dovere di frequentare le lezioni e le esercitazioni pratiche alle quali sono iscritti.

I professori e gli assistenti debbono accertarsi della assiduità, diligenza e profitto degli studenti nel modo che credono migliore, anche per mezzo di appelli, interrogazioni ed esercitazioni.

Art. 56.

La segreteria deve tenere al corrente il registro della carriera scolastica degli studenti e formare per ogni corso d'insegnamento l'elenco degli studenti che vi sono iscritti.

Ciascuno dei professori ha diritto di esaminare in ogni tempo l'elenco dei propri iscritti e di farsene rilasciare copia.

TASSE SCOLASTICHE.

Art. 57.

Nella tabella 10, annessa al presente statuto, è riportato l'ammontare delle tasse e sopratasse dovute dagli studenti, le quali sono:

a) tassa d'immatricolazione;

b) tassa annuale d'iscrizione;

c) tassa di laurea o di diploma;

d) sopratassa annuale per esame di profitto;

e) sopratassa per esame di laurea o di diploma;

f) sopratassa per ripetizione di ogni esame di profitto non superato;

g) sopratassa per ripetizione di ogni esame di laurea o diploma non superato;

h) tassa annuale per i fuori corso.

Nella tabella medesima è riportato l'ammontare del contributo speciale annuo dovuto per opere sportive e assistenziali.

Il consiglio di amministrazione può inoltre stabilire la corresponsione di speciali contributi per esercitazioni, per consumo di materiali e per garanzia di eventuali danni.

Art. 58.

Tutte le tasse e sopratasse sono versate direttamente all'Istituto, tranne la tassa di laurea o di diploma, che si paga con cartolina vaglia intestata al procuratore del registro della città di Napoli.

La tassa d'immatricolazione deve essere pagata per intero all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

Il pagamento della tassa annuale d'iscrizione e della sopratassa per gli esami di profitto può essere ripartito in

due rate eguali, la prima delle quali deve essere versata assieme alla tassa d'immatricolazione, ovvero all'atto della presentazione della domanda d'iscrizione ai corsi successivi al primo, e la seconda entro il mese di marzo.

Art. 59.

La sopratassa annuale per gli esami di profitto vale per il solo anno accademico pel quale è pagata la tassa d'iscrizione ed è dovuta nuovamente ogni volta che lo studente fuori corso si ripresenti a sostenere esami di profitto.

La sopratassa per l'esame di laurea o di diploma deve essere pagata entro il mese di maggio, ed è dovuta nuovamente ogni volta che il candidato si presenta all'esame medesimo.

Art. 60.

Chi interrompe o abbandona per qualsiasi motivo gli studi non ha alcun diritto alla restituzione delle tasse pagate.

Art. 61.

Lo studente che non sia in regola col pagamento delle tasse non può in nessun caso e per nessuna ragione essere ammesso agli esami, nè può ottenere alcun certificato della carriera scolastica.

Art. 62.

Gli studenti, nel caso di passaggio da altre Università o Istituti superiori all'Istituto superiore navale, non sono tenuti a nuovo pagamento delle tasse e sopratasse o rate già versate per l'anno in corso, salvo l'obbligo di pagare la differenza quando le tasse pagate presso l'Università o Istituto di provenienza siano inferiori.

In nessun caso è ammessa la restituzione della differenza quando le tasse o sopratasse siano minori nell'Istituto navale a cui gli studenti facciano passaggio.

Art. 63.

I laureati o diplomati che intendono conseguire altra laurea o diploma debbono pagare nuovamente le tasse d'immatricolazione e le tasse e sopratasse relative agli anni di corso che debbono ancora seguire pel conseguimento del titolo accademico cui aspirano.

Art. 64.

Gli studenti in disagiate condizioni economiche e più meritevoli possono ottenere dalla Cassa scolastica assegni in misura pari all'intero ammontare delle tasse sopratasse e contributi, o alla metà di esse.

Gli assegni sono direttamente versati dalla Cassa scolastica alla cassa dell'Istituto ed il pagamento della tassa di laurea o di diploma è fatto dalla stessa Cassa scolastica secondo le norme di cui all'art. 58.

Il regolamento speciale per la Cassa scolastica determina il funzionamento di essa e fissa le norme, per la valutazione del merito, ai fini della concessione degli assegni totali e parziali.

Art. 65.

Gli studenti orfani di guerra ovvero mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati, con deliberazione del consiglio d'amministrazione, dal pagamento delle tasse, quando non demeritino per il profitto e la condotta e siano di disagiate condizioni economiche.

Art. 66.

Per ogni certificato di studio, copia ed estratto di atti e registri, di cui si faccia domanda, si deve pagare all'Istituto un diritto di segreteria di lire 3, non compreso il costo della carta bollata.

Per il rilascio di laurea o diploma che si riferiscono al termine degli studi, il diritto è di L. 3,50.

I diritti di segreteria si pagano alla cassa dell'Istituto, e sono interamente devoluti all'Istituto.

ESAMI.

Art. 67.

Nell'Istituto si danno: per tutte le sezioni, esami di profitto; per le sezioni di armamento navale e di magistero esami di laurea; per le sezioni capitani superiori e macchinisti superiori esami di diploma.

Gli esami si danno in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi, la seconda un mese prima dell'inizio del nuovo anno accademico.

È vietata ogni altra sessione.

Art. 68.

Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri ciascuna, designati dal consiglio dei professori. Il presidente della commissione è il professore della disciplina, o quello che, in caso di sua assenza giustificata, viene designato dal consiglio dei professori.

Solo in caso di legittimo impedimento del professore titolare della materia d'esame possono essere chiamati a sostituirlo l'aiuto o l'assistente, i quali, però, non possono presiedere la commissione.

Art. 69.

Gli studenti per essere ammessi agli esami di profitto e a quelli di laurea o di diploma debbono essere in regola col pagamento delle tasse e sopratasse.

Art. 70.

In ogni sessione, per ogni esame orale, si fanno due appelli in giorni diversi non consecutivi. L'iscritto che sia riprovato non può presentarsi che alla sessione successiva.

Lo studente che si ritiri durante un esame è considerato riprovato.

Art. 71.

Gli esami di laurea o di diploma si danno nelle due sessioni, in giorni fissati dal consiglio dei professori.

Art. 72.

Per essere ammesso all'esame di laurea o di diploma lo studente deve:

a) avere frequentato i corsi per il numero degli anni prescritti;

b) avere ottenuto l'approvazione negli esami di profitto di tutte le materie prescritte come obbligatorie per il conseguimento del grado cui aspira;

c) avere pagate la prescritta sopratassa.

Art. 73.

L'esame di laurea per la sezione di armamento e di magistero consiste:

1) nella discussione orale di una dissertazione scritta svolta su tema preventivamente approvato dall'insegnante della materia prescelta e dalla direzione;

2) nella discussione di due tesine orali su temi prescelti in materia diversa da quella della dissertazione scritta, preventivamente approvate dalla direzione.

Sia la dissertazione scritta che le tesine orali devono essere scelte fra le materie obbligatorie di preminente importanza per le finalità della sezione.

L'esame di diploma per le sezioni capitani superiori e macchinisti superiori consiste in un esame generale orale su tutte le materie svolte, con eventuali esperimenti pratici.

Art. 74.

La commissione per gli esami di laurea è di regola composta di dieci membri oltre il presidente, che è il direttore dell'Istituto; sei dei componenti la commissione sono scelti dal consiglio dei professori tra i professori dell'Istituto, gli altri quattro sono nominati dal direttore sulla proposta del consiglio dei professori, tra i professori ordinari e straordinari delle Università o degli Istituti superiori di pari grado, od anche fra altre persone esperte nelle discipline insegnate nell'Istituto.

La commissione potrà essere costituita da un numero minore di 11 membri ma non inferiore a sette, dei quali non meno di cinque saranno professori dell'Istituto.

La commissione per gli esami di diploma è costituita da tutti i professori delle materie obbligatorie d'insegnamento della sezione, oltre il presidente che è il direttore dell'Istituto, e da altri membri tecnici dal medesimo designati fra le persone esperte nella materia; — e dovrà essere formata di non più di sette membri e non meno di cinque, dei quali almeno tre professori dell'Istituto.

Art. 75.

Terminata la discussione ed esaurite le prove, di cui all'art. 73, la commissione procede alla votazione secondo le norme prescritte dall'articolo seguente.

Nell'assegnazione dei voti si terrà conto dei punti riportati dal candidato sia negli esami di profitto, sia nelle esercitazioni compiute durante i corsi.

Art. 76.

Tutti gli esami di profitto, di laurea o di diploma sono pubblici.

Terminato l'esame ed allontanato il candidato ed il pubblico, la commissione delibera prima sull'approvazione, poi sui punti di merito. Ogni membro della commissione dispone di dieci punti.

Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti, di cui la commissione dispone.

È approvato a pieni voti legali colui che ottiene i nove decimi dei punti, e a pieni voti assoluti colui che ottiene i dieci decimi.

In caso di pieni voti assoluti, la commissione discute sulla assegnazione della lode, che deve essere approvata all'unanimità.

Art. 77.

Per gl'insegnamenti che, per particolari convenzioni a norma dell'art. 21, sono impartiti in altri Istituti, gli esami avranno luogo presso la sede dell'Istituto in cui sono impartiti.

Analogamente, per gl'insegnamenti i quali vengono impartiti nell'Istituto anche per gli studenti appartenenti ad altri Istituti, gli esami avranno luogo nella sede dell'Istituto.

Nell'uno e nell'altro caso le commissioni esaminatrici sono composte a norma delle disposizioni che ne regolano la formazione nell'Istituto che è sede di esami. Le altre modalità e formalità sono stabilite dalle convenzioni.

Art. 78.

Le lauree e i diplomi sono rilasciati dal direttore dell'Istituto in nome del Re, e vi sono indicati i voti conseguiti nel relativo esame, con speciale menzione della lode, ove questa sia concessa.

Art. 79.

Ai membri delle commissioni esaminatrici è corrisposta una propina per gli esami di profitto ed una per gli esami di laurea o di diploma rispettivamente nei limiti dell'importo complessivo delle sopratasse pagate per gli esami di profitto e per quelli di laurea o di diploma.

DISCIPLINA.

Art. 80.

Il potere disciplinare spetta, secondo i casi, al direttore ed al consiglio dei professori.

Art. 81.

Gli studenti non possono tenere adunanze nei locali dell'Istituto, senza preventiva autorizzazione del direttore.

Art. 82.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite con le seguenti sanzioni:

1. Ammonizione;
2. Interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. Sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;
4. Esclusione temporanea dall'Istituto.

Art. 83.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal direttore sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente articolo spetta al consiglio dei professori in seguito a relazione del direttore. Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del consiglio dei professori, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere sentito dal consiglio.

Il giudizio del consiglio dei professori è inappellabile.

Art. 84.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal direttore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione dalla sanzione di cui al numero 4 viene inoltre data comunicazioni a tutti gli Istituti superiori ed a tutte le Università del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altri Istituti superiori o in altre Università sono integralmente applicate nell'Istituto se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi iscritto.

Art. 85.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori dell'edificio dell'Istituto, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 86.

Il consiglio dei professori può dichiarare non valido, agli effetti dell'iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

AMMINISTRAZIONE.

Art. 87.

L'Istituto provvede al raggiungimento dei suoi fini:

1) con i contributi e gli assegni corrisposti dallo Stato, dal comune di Napoli, dalla provincia di Napoli, dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli ed eventualmente da altri Enti o da privati;

2) col provento delle tasse e sopratasse scolastiche, e dei contributi di qualsiasi natura corrisposti dagli studenti;

3) con le rendite del proprio patrimonio;

4) con i proventi dei diritti di segreteria;

5) con il provento della vendita di tessere-libretto, diplomi e stampati analoghi;

6) con tutti gli altri proventi di qualsiasi natura, e con le somme concesse una volta tanto da Enti pubblici e da privati, qualunque sia la destinazione.

Art. 88.

Tutte le spese di amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di qualsiasi natura di pertinenza dell'Istituto e degli immobili dati in uso sono a carico del bilancio dell'Istituto.

Art. 89.

Tutti gli oggetti mobili dell'Istituto, a qualunque categoria appartengano, debbono essere iscritti in apposito inventario, e dati in consegna a persone responsabili della loro conservazione.

I beni mobili assegnati ai singoli gabinetti scientifici sono dati in consegna, mediante verbali, dopo l'accertamento delle loro consistenze in confronto degli inventari, ai professori direttori dei gabinetti.

I beni mobili assegnati ai servizi generali sono dati in consegna al segretario economo.

Gli oggetti fragili (salvo che per la loro natura non rappresentino un valore pecuniario e artistico di una certa entità), e quelli di consumo giornaliero, non sono inventariati.

Art. 90.

I beni mobili ed immobili devono essere assicurati contro i danni dell'incendio e ogni altro rischio.

Art. 91.

L'esercizio finanziario ha inizio col 1° novembre di ciascun anno, ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.

Il consiglio d'amministrazione delibera sul bilancio preventivo nel mese di luglio, provvedendo ai vari stanziamenti.

Il bilancio preventivo avrà un fondo per spese impreviste, che servirà a provvedere ai maggiori bisogni che si manifestassero nei singoli capitoli del bilancio, dopo l'approvazione di esso, ed un fondo di riserva, che non potrà essere minore di un ventesimo dell'entrata complessiva, per provvedere alle spese di straordinaria e riconosciuta necessità.

Art. 92.

Nel bilancio di previsione le entrate e le spese sono distinte in capitoli e in articoli.

Gli stanziamenti devono essere discussi e deliberati dal consiglio di amministrazione, tenuto conto dei redditi e degli oneri patrimoniali e delle risultanze dei precedenti esercizi.

Degli stanziamenti più importanti è data dimostrazione con appositi allegati.

Le spese debbono essere rigorosamente contenute nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi capitoli del bilancio.

Art. 93.

Il presidente e i componenti il consiglio di amministrazione sono personalmente responsabili delle spese deliberate ed ordinate in eccedenza ai fondi disponibili, e dei danni economici arrecati all'Istituto a causa di inosservanze di disposizioni di carattere legislativo e regolamentari, per dolo o grave colpa.

Art. 94.

Il consiglio d'amministrazione delibera sul rendiconto consuntivo nel mese di dicembre.

Il rendiconto consuntivo e i conti di tutte le gestioni speciali sono, dal presidente del Consiglio d'amministrazione, trasmessi direttamente alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità, non oltre il mese di febbraio.

Copie del rendiconto consuntivo, e dei conti speciali predetti, sono trasmessi al Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 95.

Al rendiconto consuntivo devono essere uniti:

a) la copia del conto corrente relativo all'esercizio esistente presso l'Istituto di credito, cui è affidato il servizio di cassa. Tale copia deve essere munita del visto del direttore dell'Istituto di credito;

b) il rendiconto dell'economo, per le anticipazioni avute a norma dell'art. 100, con i relativi documenti giustificativi delle spese;

c) uno stato riassuntivo dei beni mobili ed immobili di pertinenza dell'Istituto, desunto dalle variazioni avvenute nella consistenza degli inventari e distinti per consegnatari.

Al rendiconto consuntivo è annessa una relazione sui risultati, non solo economici, ma anche morali della gestione e in detta relazione sono indicate le modalità secondo le quali si sono effettuate le riscossioni e le spese, sono esposte le condizioni finanziarie dell'amministrazione, i criteri seguiti nella gestione i miglioramenti conseguiti e quelli che si intendono introdurre nella gestione medesima.

Al rendiconto consuntivo debbono essere inoltre allegati i conti delle gestioni speciali ed il bilancio preventivo cui il rendiconto si riferisce.

I documenti giustificativi dell'entrata e della spesa sono conservati negli atti dell'Istituto.

Art. 96.

Il conto consuntivo, sia per l'entrata che per la spesa, è redatto tenendo distinte le varie categorie di attività e di spese in corrispondenza dei capitoli del bilancio preventivo.

Art. 97.

L'ufficio di segreteria deve tenere in regola tutti i registri di contabilità finanziaria e patrimoniale, sia riassuntivi, sia elementari, compresi gli inventari di beni mobili ed immobili, che possono essere necessari per la gestione amministrativa ed economica dell'Istituto.

Art. 98.

Il servizio di cassa dell'Istituto è affidato ad un Istituto di credito con deliberazione del consiglio d'amministrazione. A detto Istituto di credito sono versati direttamente dal Ministero e dagli altri Enti i contributi annuali, i sussidi eventuali destinati all'Istituto come pure gli altri proventi non appena riscossi.

Gli studenti versano direttamente al detto Istituto di credito le tasse scolastiche.

Art. 99.

Tutti i pagamenti, salvo quelli di cui all'art. 100, si effettuano mediante mandati che debbono essere firmati dal presidente del consiglio d'amministrazione, dal direttore e dal capo della segreteria.

Ogni mandato di pagamento deve essere emesso in base al documento giustificativo della spesa, munito del visto del direttore dell'Istituto, e della firma, per accettazione, di chi ha ordinata la spesa.

Tutti i mandati di pagamento con alligati i documenti giustificativi, debbono essere uniti all'originale del rendiconto consuntivo.

Art. 100.

Per far fronte al pagamento delle minute spese, il consiglio d'amministrazione dispone per una anticipazione di non oltre 1000 lire al ragioniere economo.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorre, su presentazione del rendiconto e dei relativi documenti. Alla fine dell'esercizio finanziario il ragioniere economo versa all'Istituto di credito, che fa il servizio di cassa, la somma residua, ed unisce la relativa ricevuta al rendiconto finale.

Art. 101.

Dall'ufficio di segreteria è tenuta altresì la contabilità della cassa scolastica, che ha bilancio e gestione distinti da quelli dell'Istituto.

PERSONALE AMMINISTRATIVO.

Art. 102.

Il ruolo organico del personale di amministrazione è indicato dalla tabella n. 6 annessa al presente statuto.

Quando il numero degli alunni superi i 400, il consiglio d'amministrazione potrà istituire un secondo posto di applicato.

Art. 103.

Per far fronte al lavoro di carattere straordinario ed urgente, possono, con deliberazione del consiglio d'amministrazione, essere temporaneamente assunti presso la segreteria dell'Istituto non più di due avventizi con mansioni di ordine. Il trattamento economico di tali avventizi è preventivamente determinato dal consiglio d'amministrazione al principio di ogni esercizio finanziario, in relazione alle disponibilità del bilancio. Tale trattamento comprensivo di ogni assegno o indennità, anche a titolo di caroviveri, non potrà essere per ciascuno di essi complessivamente superiore allo stipendio iniziale inerente al posto di ruolo.

Ai servizi della biblioteca sarà provveduto con incarico da affidarsi dal consiglio d'amministrazione ad un professore o assistente.

La relativa retribuzione sarà fissata dal consiglio predetto, in misura non superiore a lire 1500 annue.

Art. 104.

Il segretario capo è alla diretta dipendenza del direttore dell'Istituto, disbriga le ordinarie pratiche di segreteria, invigila su tutto il personale di segreteria e su quello di servizio, e deve, secondo le istruzioni del direttore, impartire al personale, posto alla sua dipendenza gerarchica, le opportune disposizioni dirette ad assicurare l'ordine e la disciplina entro i locali dell'Istituto.

Art. 105.

Al ragioniere incaricato delle funzioni di economo, è corrisposta una retribuzione annua da fissarsi dal consiglio di amministrazione.

Egli è sottoposto alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti gli agenti di riscossione che hanno maneggio di valori dello Stato in quanto le disposizioni medesime siano applicabili all'amministrazione dell'Istituto.

Art. 106.

Il ragioniere incaricato delle funzioni di economo è tenuto a prestare una cauzione il cui ammontare e le cui modalità saranno determinati dal consiglio d'amministrazione.

Art. 107.

La nomina del personale amministrativo dell'Istituto è fatta in seguito a pubblico concorso.

Il concorso per il posto di segretario capo è fatto per titoli.

La commissione giudicatrice è costituita del direttore dell'Istituto, di due professori di ruolo, scelti dal consiglio di amministrazione fra gl'insegnanti di materie giuridiche delle Regie università o istituti d'istruzione superiore, e di un funzionario di grado non inferiore al 7°, da designarsi dal Ministero dell'educazione nazionale e avente funzioni di segretario.

Il concorso per il posto di ragioniere e per quello di applicato è fatto per titoli e per esami.

La commissione giudicatrice è costituita del direttore dell'Istituto, di un professore di ruolo scelto dal consiglio di amministrazione fra gl'insegnanti dell'Istituto, di un direttore di segreteria di istituto universitario, e di un funzionario di grado non inferiore al 9°, da designarsi dal Ministero dell'educazione nazionale e avente funzioni di segretario.

Per l'ufficio di segretario capo è richiesta la laurea in scienze economico marittime, in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali.

Per quello di ragioniere a cui sono connesse le funzioni di economo è richiesto il diploma di ragioniere.

Per quello di applicato la licenza di scuola media inferiore.

Per essere ammesso al concorso ad uno dei posti indicati, occorre presentare domanda su carta legale, al direttore del-

l'Istituto, corredandola dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) certificato di nascita da cui risulti l'età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 35;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato d'iscrizione al P.N.F.;
4) certificato di sana e robusta costituzione fisica;
5) certificato penale;
6) certificato di buona condotta;
7) titolo di studio come sopra indicato.

I certificati di cui ai numeri 2 a 6 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'avviso di concorso.

I concorrenti possono produrre tutti gli altri titoli che ritengano opportuni a meglio comprovare la loro idoneità al posto cui aspirano.

L'avviso del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 108.

Al personale d'amministrazione è conferita la stabilità dopo un periodo di prova di un anno.

Il conferimento della stabilità è deliberato dal consiglio di amministrazione, al quale spetta di valutare i risultati della prova.

Durante il periodo di prova i nominati possono essere licenziati per gravi motivi riflettenti la condotta personale o l'attitudine a coprire l'ufficio.

I motivi del licenziamento devono essere preventivamente comunicati all'interessato il quale può presentare le sue deduzioni sia a voce che per iscritto.

Art. 109.

Nella nomina del personale d'amministrazione sono applicate le disposizioni di legge in favore dei mutilati, invalidi di guerra, ex combattenti ed orfani di caduti in guerra, invalidi ed orfani di caduti per la causa nazionale.

Art. 110.

Il personale d'amministrazione gode per turno, e per una volta all'anno, di un congedo ordinario di un mese.

I congedi vengono concessi dal direttore dell'Istituto, normalmente durante il periodo delle vacanze estive, e sono disposti in modo che i vari servizi possono essere disimpegnati regolarmente.

Per quanto riguarda l'aspettativa ed i congedi richiesti per comprovati motivi di salute, si applicano le stesse norme che valgono per gl'impiegati civili dello Stato.

Art. 111.

Al personale d'amministrazione che contravviene ai propri doveri, sono applicabili, salvo l'eventuale azione penale, le seguenti pene:

a) l'ammonizione;
b) la censura;
c) la sospensione fino a quattro mesi;
d) il licenziamento.

Per negligenza nei doveri di ufficio, e per tutte le mancanze, che non siano tali da ledere l'onore e la dignità dell'impiegato e che non costituiscano gravi insubordinazioni, si applicano, secondo i casi, le pene dell'ammonizione e della censura. Per grave insubordinazione, per abituali mancanze che comunque ledano la dignità e l'onore dell'impiegato, si applicano, secondo i casi e le circostanze, la sospensione e il licenziamento.

L'ammonizione è data dal direttore, ed ha carattere di semplice avvertimento. Per recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione si applica la censura.

Le pene della sospensione e del licenziamento sono inflitte dal consiglio d'amministrazione. L'incolpato può presentare a voce o in iscritto le sue difese.

La pena della sospensione importa la sospensione anche dello stipendio e la perdita, ad ogni effetto, dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata.

Art. 112.

Lo stipendio e gli aumenti periodici dello stipendio, per il personale d'amministrazione, sono fissati nella tabella n. 7, annessa al presente statuto.

Art. 113.

Per il trattamento di quiescenza del personale di amministrazione sarà provveduto nei modi indicati all'art. 36 del presente statuto.

PERSONALE TECNICO E SUBALTERNO.

Art. 114.

Il ruolo organico ed il trattamento economico del personale tecnico e subalterno sono stabiliti nelle tabelle n. 8 e 9 annesse al presente statuto.

Art. 115.

Il personale tecnico e subalterno è nominato dal consiglio d'amministrazione, in seguito a proposta del direttore dell'Istituto. È scelto fra persone di sana costituzione fisica che abbiano tenuto regolare condotta civile morale e politica.

È data la preferenza a coloro che hanno servito con fedeltà ed onore nella Regia marina o nel Regio esercito, salve le disposizioni vigenti in favore dei mutilati, invalidi di guerra, ex combattenti ed orfani di caduti in guerra, invalidi ed orfani di caduti per la causa nazionale.

I documenti necessari per la nomina del personale tecnico e subalterno sono quelli specificati ai numeri 1 a 6 dell'articolo 107 del presente statuto.

Gli aspiranti ai posti devono comprovare di aver ottenuto il proscioglimento dall'obbligo scolastico, tenuto conto di quanto dispone in materia il capo 3° del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126.

Gli aspiranti al posto di tecnico devono inoltre comprovare la loro capacità tecnica a coprire il posto cui aspirano, mediante esperimenti pratici disposti dal direttore del gabinetto cui il tecnico stesso deve essere adibito.

Art. 116.

Il personale tecnico e subalterno passa in pianta stabile dopo un periodo di prova di un anno.

Prima del termine di prova, il personale può essere licenziato per gravi motivi riflettenti la condotta e la capacità di rendimento nel servizio.

L'interessato può presentare al consiglio di amministrazione le sue osservazioni per iscritto o a voce.

Art. 117.

Al personale tecnico e subalterno può essere concesso, compatibilmente con le esigenze del servizio, un congedo della durata di 20 giorni per ciascun anno accademico, senza perdita delle competenze.

Art. 118.

Al personale tecnico e subalterno possono essere inflitte le seguenti punizioni disciplinari:

a) la multa;

b) la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino a 15 giorni;

c) il licenziamento.

La multa è inflitta dal capo della segreteria per mancanze nel servizio che non siano tali da pregiudicare gravemente il servizio stesso, e non costituiscano grave insubordinazione.

La sospensione ed il licenziamento sono deliberati dal consiglio d'amministrazione sentite le difese che l'incolpato può presentare a voce o per iscritto.

Art. 119.

Per il trattamento di quiescenza al personale tecnico e subalterno si provvede nei modi indicati all'art. 36 del presente statuto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 120.

Per la prima applicazione del presente decreto, ai posti o agli uffici indicati negli articoli 102 e 114 provvederà il consiglio d'amministrazione su proposta del presidente del consiglio stesso, inquadrando il personale di ruolo dell'Istituto, che sia in possesso dei prescritti requisiti, e coloro che alla pubblicazione del presente decreto prestano lodevole servizio nell'Istituto, in qualità di straordinari o di avventizi, da almeno due anni, sempre che abbiano i titoli ed i requisiti stabiliti nei numeri 2 a 7 dell'art. 107 e richiamati nell'art. 115, per i posti cui aspirano.

Al personale assunto in applicazione del presente articolo è assegnata la retribuzione o il salario iniziale del grado della corrispondente categoria, ed il servizio già prestato nella qualità di straordinario o avventizio gli sarà computato ai sensi delle attuali disposizioni legislative.

TABELLA N. 1 (Art. 35).

Posti di ruolo dei professori.

Posti . . . . N. 6

TABELLA N. 2 (Art. 35).

Stipendio annuo dei professori di ruolo

(Gruppo A).

Grado	UFFICIO	STIPENDIO E SUPPLEMENTO SERVIZIO ATTIVO		
		iniziale del grado	al primo aumento	al secondo aumento
4°	Professori ordinari di 1ª classe . . .	36.000 *12.000*		
5°	Professori ordinari di 2ª classe (rimangono nel grado 7 anni) . . .	27.000 *9.000*	29.000 *9.000*	
6°	Professori ordinari di 3ª classe (rimangono nel grado 8 anni) . . .	22.000 *7.000*	23.000 *7.000*	
7°	Professori straordinari (rimangono nel grado almeno 3 anni)	19.000 *5.200*	20.000 *5.200*	21.000 *5.200*

N. B. — **Le cifre in corsivo indicano i supplementi di servizio attivo.**

TABELLA N. 3 (Art. 37)

Retribuzione annua dei professori incaricati.

Per un incarico d'insegnamento di materia obbligatoria L. 6.000
Per un incarico d'insegnamento di lingua straniera . . » 5.000
Per un incarico d'insegnamento di materia facoltativa. » 3.000

TABELLA N. 4 (Art. 45)

Posti di ruolo del personale assistente.

Assistenti ordinari . . . . N. 2

TABELLA N. 5 (Art. 45).

Stipendio annuo degli assistenti.

Assistente ordinario . . . . L. 6.000

TABELLA N. 6 (Art. 102).

Posti di ruolo del personale di segreteria e di economato.

Grado 9° – Segreterio capo . . . . N. 1
» 11° – Ragioniere (con funzioni di economo). . . . » 1
» 12° – Applicato . . . . » 1

TABELLA N. 7 (Art. 112.)

Stipendio annuo del personale di segreteria e di economato.

UFFICIO	STIPENDIO E SUPPLEMENTO DI SERVIZIO ATTIVO				
	Iniziale del grado	Primo aumento	Secondo aumento	Terzo aumento	Quarto aumento
Segretario capo.	14.400 *3.000*	15.000 *3.000*	15.900 *3.000*	16.700 *3.000*	— —
Ragioniere	7.300 *1.800*	8.000 *1.800*	8.700 *1.800*	9.300 *1.800*	10.000 *1.800*
Applicato.	5.900 *1.500*	6.200 *1.500*	6.500 *1.500*	6.900 *1.500*	7.300 *1.500*

TABELLA N. 8 (Art. 114).

Posti di ruolo del personale tecnico e subalterno.

Tecnico . . . . N. 1
Custode . . . . » 1
Bidelli. . . . . » 2

TABELLA N. 9 (Art. 114.)

Stipendio annuo del personale tecnico e subalterno.

UFFICIO	STIPENDIO E SUPPLEMENTO DI SERVIZIO ATTIVO						
	Iniziale del grado	Primo aumento	Secondo aumento	Terzo aumento	Quarto aumento	Quinto aumento	Sesto aumento
Tecnico.	5.500 *1.300*	6.200 *1.300*	6.900 *1.300*	7.600 *1.300*	8.300 *1.300*	9.000 *1.300*	9.600 *1.300*
Custode o bidello.	4.800 *1.000*	5.100 *1.000*	5.600 *1.000*	6.150 *1.000*	6.750 *1.000*	7.350 *1.000*	7.900 *1.000*

N. B. — Le cifre in corsivo indicano i supplementi di servizio attivo.

TABELLA N. 10 (art. 57).

Tasse, sopratasse e contributi.

a) Tassa d'immatricolazione . . . . L. 300
b) Tassa annuale d'iscrizione . . . . » 450
c) Tassa di laurea o di diploma . . . . . . » 300
d) Sopratassa annuale per esame di profitto . . » 150
e) Sopratassa per esame di laurea o diploma . » 75
f) Sopratassa per ripetizione di ogni esame di profitto non superato . . . . » 20
g) Sopratassa per ripetizione di ogni esame di laurea o diploma non superato . . . . » 50
h) tassa annuale per i fuori corso . . . . . » 100
i) Contributo speciale per opere sportive e assistenziali . . . . » 25

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1933, n. 1571.
Contingente di guano di uccelli, da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1933.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di integrare le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa, fino al 31 dicembre 1933, la importazione in esenzione dal dazio del 15 per cento sul valore di quintali 10.000 di guano di uccelli, compreso nella voce 716 della tariffa doganale.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 4. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1933, n. 1572.
Modificazioni al regime doganale dei semi oleosi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime doganale di taluni semi oleosi in relazione alle quantità di olio raffinato ricavabile dai medesimi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per le corporazioni e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla voce 117 della vigente tariffa dei dazi doganali relativa ai semi oleosi sono apportate le seguenti modificazioni:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Quantità	Dazio general	
			dazio base Lire	coefficiente di maggiorazione Lire
117	Semi oleosi:			
g)	di senape	Q.le	27 —	—
i)	di soia	»	15,50	—
l)	di girasole	»	27 —	—
m)	non nominati . . .	»	35 —	—

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 1. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1933, n. 1573.

Modificazione dei rimandi del repertorio doganale per alcuni semi oleosi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597, che approva il repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1572, che modifica il regime doganale dei semi oleosi;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare i rimandi del repertorio per taluni semi in relazione al loro impiego per l'estrazione dell'olio e di coordinare le voci del repertorio stesso con quelle della tariffa tenuto presente il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1572, suindicato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni e con quello per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali sono introdotte le modificazioni seguenti:

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA		
Germi del granturco. *Come* .	Semi oleosi,	non nominati	117 m
Noccioli non nominati:			
b) per la produzione di oli .	id.	id.	117 m
Noci di bancul	id.	id.	117 m
— di bene	id.	id.	117 m
— di Bonduc	id.	id.	117 m
Pinocchi d'India	id.	id.	117 m
Semi di anacardio:			
b) altri	id.	id.	117 m
— di Bonduc	id.	id.	117 m
— di camelina o miagro sativo	id.	id.	117 m
— di cartamo	id.	id.	117 m
— di cocomeri. *Come*.	id.	di girasole	117 l
— di cotone	id.	non nominati	117 m
— di faggio (faggiola)	id.	id.	117 m
— di girasole	id.	di girasole	117 l
— di guizotia	id.	non nominati	117 m
— di kapok	id.	id.	117 m
— di madia	id.	id.	117 m
— di melone. *Come*	id.	di girasole	117 l
— non nominati:			
c) oleosi, per la produzione di oli	id.	non nominati	117 m
— di papaveri bianchi e neri .	id.	id.	117 m
— di zucca. *Come*	id.	di girasole	117 l
Soja	id.	di soja	117 l
Vinaccioli, buoni per l'estrazione dell'olio	id.	non nominati	117 m

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 2. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1933, n. 1574.

Esenzione da dazio e da tassa di vendita sui residui della distillazione di oli minerali aventi determinate caratteristiche impiegati nell'azionamento di motori agricoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1258, che ha concesso l'esonero dal dazio e dalla tassa di vendita per il petrolio destinato ai motori agricoli;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, che ha imposto uno speciale dazio sul valore alla importazione di alcune merci;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del R. decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1395, che ha dettato norme integrative del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di favorire l'impiego nei motori agricoli di residui della distillazione di oli minerali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per le corporazioni e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La esenzione da dazio specifico e sul valore e dalla tassa di vendita, concessa dal R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1258, ed in base al R. decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1395, per il petrolio destinato ad essere impiegato esclusivamente nei motori agricoli, è estesa ai residui della distillazione di oli minerali non atti a servire per l'illuminazione nè come materia lubrificante per macchine, di color paglierino, con densità da 0,850 fino a 0,880, alla temperatura di 15°, destinati allo stesso uso, sotto osservanza delle cautele e condizioni che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Art 2.

Qualora i suddetti residui della distillazione di oli minerali, ammessi in esenzione da dazio doganale e dalla tassa di vendita, vengano impiegati in usi diversi da quello per cui è fatta la concessione, si renderanno applicabili le pene del contrabbando, ai sensi degli articoli 94 e seguenti del testo unico della legge doganale, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, e successivamente modificato.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 3. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1933, n. 1575.
Abolizione della temporanea importazione dei semi oleosi per l'estrazione dell'olio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento, approvato col R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;

Visto l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per le corporazioni e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È revocata l'agevolezza della temporanea importazione dei semi oleosi per l'estrazione dell'olio, istituita col R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 5. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1933.
Approvazione del regolamento per la Camera arbitrale per cereali, legumi secchi, semi oleosi ed affini presso la Borsa merci di Napoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2178, che istituisce in Napoli la Borsa per la contrattazione delle merci;

Veduta la deliberazione del 5 dicembre 1932-XI del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli con la quale si provvede alla costituzione della Camera arbitrale per cereali, legumi secchi, semi oleosi ed affini;

Decreta:

È approvato l'annesso regolamento per la formazione ed il funzionamento presso la Borsa merci di Napoli, della Camera arbitrale per cereali, legumi secchi, semi oleosi ed affini composto di 19 (diciannove) articoli e di due disposizioni finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

Regolamento della Camera arbitrale per cereali, legumi secchi, semi oleosi ed affini istituita presso la Borsa merci di Napoli.

Art. 1.

Nella sede e nei locali della Borsa merci è costituita la Camera arbitrale per cereali, legumi secchi, semi oleosi ed affini.

Ne faranno parte i componenti e rappresentanti legali delle ditte inscritte in apposito Albo formato dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa scelte fra gli iscritti nel registro delle ditte e nei ruoli delle imposte consiliari interessate nella produzione e nei traffici delle merci anzicennate.

Art. 2.

Sono organi della Camera arbitrale:

1° il presidente, in persona del presidente della Deputazione borsa merci;

2° la Commissione esecutiva formata da otto componenti scelti dalla Deputazione di borsa tra gli iscritti nell'Albo;

3° il Comitato di appello, di 24 membri, scelti dal presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa tra gli iscritti nell'Albo di cui all'art. 1;

4° il segretario della Camera arbitrale, nominato dalla Deputazione della borsa merci.

Art. 3.

La Camera arbitrale provvederà a mezzo dei suoi organi:

a) alla formazione degli standards;

b) alle decisioni a mezzo di arbitraggio in prima ed in seconda istanza delle controversie sulla interpretazione o l'esecuzione dei contratti di cereali, legumi secchi, semi ed affini, nonchè circa il condizionamento e la qualità;

c) alle contrattazioni di peso naturale ed alle analisi delle merci agli stessi riferentisi, ed in genere di qualsiasi divergenza insorta tra le parti contraenti.

Alle constatazioni del peso specifico e delle analisi dei cereali, dei legumi secchi e dei semi provvederà un ufficio annesso alla Camera arbitrale il quale funzionerà a mezzo di un apposito personale e secondo le norme stabilite dalla medesima.

Art. 4.

Il Collegio arbitrale sarà costituito da tre arbitri, nominati uno da ciascuno delle parti, mentre il terzo sarà nominato dai due primi.

L'arbitrato potrà essere anche espletato da un solo arbitro, purchè concordemente nominato dalle parti.

Art. 5.

Potranno funzionare come arbitri solamente coloro che fanno parte della Camera arbitrale, ai sensi dell'art. 1.

Art. 6.

Per dare corso all'arbitraggio, gli arbitri dovranno firmare atto di compromesso secondo lo schema stabilito dalla Camera arbitrale.

Art. 7.

Qualora una delle parti, contrattualmente vincolata dalla clausola compromissionaria, non provveda alla nomina dell'arbitro o alla firma del compromesso, a spesa della stessa e contro deposito dei diritti di arbitrato, stabiliti dal regolamento, il presidente della Deputazione della borsa merci rinnoverà, per lettera raccomandata o telegraficamente, se la controversia riguardi il condizionamento, l'invito alla parte cui spetta, fissandole un termine, elasso il quale, il presidente nominerà di ufficio l'arbitro mancante, e firmerà il compromesso in luogo e vece della parte inadempiente.

Anche nel caso in cui i due primi arbitri, comunque nominati, non riescono ad accordarsi sulla nomina del terzo arbitro, a richiesta di uno di essi la nomina del medesimo sarà effettuata dal presidente della Borsa merci.

Art. 8.

Sono esclusi quali arbitri coloro che abbiano interesse diretto all'affare di controversia, come venditori, compratori e mediatori, od abbiano rapporti di interesse, di parentela o di dipendenza con una delle parti.

Art. 9.

Gli arbitri dovranno depositare, nelle mani del segretario della Camera arbitrale, un esemplare della loro decisione, da essi debitamente firmata.

Tale esemplare verrà custodito nell'archivio della Camera arbitrale.

L'arbitro che, avendo accettato il mandato, si rifiuti poi di eseguire l'arbitraggio o di sottoscrivere la decisione presa, sarà per tre mesi sospeso dall'ufficio di arbitro.

Gli arbitri dovranno emettere il lodo arbitrale entro 30 giorni dalla firma del compromesso, salvo provati i casi che richiedono un prolungamento di termini che sarà accordato con provvedimento insindacabile del presidente.

Qualora entro il termine stabilito, gli arbitri non avranno provveduto ad emettere il lodo, il presidente della Borsa merci ne sospenderà le funzioni per tre mesi e le parti dovranno nominare entro i sette giorni un nuovo Collegio arbitrale.

Durante le sedute di arbitraggio, gli arbitri potranno espletare ogni specie di indagini e di controllo, atte a chiarificare l'oggetto della contestazione, udendo, se lo credono, anche le parti interessate.

Art. 10.

Gli arbitraggi debbono essere espletati secondo le norme del presente regolamento e nella sede della Borsa merci.

Art. 11.

I diritti da percepirsi per ogni arbitraggio, compresa la quota devoluta alla Borsa merci sono i seguenti:

fino a 1000 quintali, centesimi 30 per quintale;
da 1000 a 5000 quintali, centesimi 20 per quintale;
oltre i 5000 quintali, centesimi 5 per quintale.

Diritto minimo L. 150.

Anche per le questioni di diritto viene applicata la stessa tariffa.

Tenuto conto di queste norme, gli arbitri preciseranno, per ciascun lodo, la misura del compenso e indicheranno in quale proporzione esso è dovuto da ciascuna delle parti a secondo della succombenza.

La Borsa merci incassa il 20 per cento degli intesi diritti.

Arbitraggio di appello.

Art. 12.

I lodi arbitrali, emessi in conformità delle norme sancite dall'analogo regolamento, sono definitivi ed inappellabili, qualora la contestazione sottoposta all'arbitrato sia stata limitata al condizionamento della merce ed alla conseguente eventuale differenza di prezzo.

Per contro le decisioni riferentisi ad ogni altra contestazione, potranno essere appellate.

La domanda di appello dovrà essere presentata al presidente della Borsa merci, entro il termine di giorni 15 da quello in cui il lodo arbitrale di prima istanza sarà stato depositato e notificato dalla segreteria della Camera arbitrale alle parti interessate.

Art. 13.

Per l'arbitrato di appello sarà costituito, per ogni biennio, un Comitato di appello, di 24 membri, nominati dal presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa e prescelti fra gli inscritti, come dall'art. 1 del presente regolamento.

Qualora per morte o rinunzia, il numero dei componenti il Comitato di appello venisse a ridursi a meno di 20, il presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa provvederà al completamento del Comitato e per il periodo residuale del biennio in corso.

Art. 14.

Sempre che sia presentata domanda di appello, secondo le disposizioni prestabilte dall'art. 11, il presidente della Borsa merci, o chi ne faccia eventualmente le veci, convocherà nella sede della Borsa merci il Comitato di appello, il quale si riunirà sotto la presidenza del più anziano e provvederà alla nomina, a scrutinio segreto, del Collegio di appello, costituito da cinque membri, che funzionerà secondo le disposizioni dei seguenti articoli.

Perchè la nomina del Collegio arbitrale di appello possa essere valida dovrà partecipare alla votazione non meno della metà dei componenti l'inteso Comitato.

Lo sfoglio delle schede sarà effettuato dal presidente della riunione e dal segretario della Borsa merci, che funzionerà da unico scrutatore, salvo che il presidente non ritenga opportuno nominare due scrutatori fra i membri votanti.

A componenti il Collegio arbitrale saranno dichiarati eletti i cinque che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Il risultato della votazione sarà oggetto di analogo verbale, sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario della Borsa merci.

Nel caso che qualcuno degli eletti rinunziasse al mandato o risultasse eventualmente incompatibile, sarà sostituito da chi abbia ottenuto maggior numero di voti, dopo gli eletti, e, a parità di voti dal più anziano di età.

Art. 15.

Il Collegio arbitrale di appello si riunirà nei locali della Borsa merci ed inviterà le parti e gli arbitri di prima istanza a fornire gli opportuni chiarimenti e spiegazioni, dopo di che delibererà senza la loro presenza.

Il Collegio arbitrale di appello esaminerà e deciderà anzitutto se dalla sentenza di prima istanza risultino elementi sufficienti a determinare la revisione, la quale potrà essere decisa solo se ammessa con concorso di almeno 4 voti.

La eventuale decisione di merito sarà invece presa a maggioranza, non oltre giorni 30 da quello della data di nomina consacrata in apposito verbale che sarà depositato presso la segreteria della Borsa merci.

Il presidente della Borsa merci, a richiesta del Collegio arbitrale potrà prorogare l'inteso limite di oltre 60 giorni, dalla scadenza del termine, innanzi stabilito.

Qualora allo spirare del termine così raggiunto, il lodo arbitrale non sia emesso, il presidente della Borsa merci provvederà in conformità dell'art. 9 del regolamento della Camera arbitrale.

Art. 16.

I membri del Comitato di appello che eventualmente avessero preso parte all'arbitraggio di prima istanza che fossero incompatibili, ai termini dell'art. 7 del regolamento della Camera arbitrale, non potranno partecipare alla votazione per la nomina dei Collegi arbitrali di seconda istanza, dei quali non potranno neppure far parte, e qualora venissero nominati avranno l'obbligo di rinunziare al mandato.

Coloro che eventualmente non ottemperassero a questa disposizione, potranno essere esclusi con provvedimento del presidente della Borsa merci dalle funzioni di componente il Comitato di appello, fino ad un termine di sei mesi.

Nel caso che qualcuna delle parti interessate avanzasse opposizioni alla nomina di uno o più componenti del Collegio arbitrale, il presidente della Borsa merci provvederà a convocare il Comitato di appello, il quale inappellabilmente giudicherà in merito alla intesa opposizione, prendendo i provvedimenti che riterrà opportuni.

Art. 17.

Per gli arbitraggi di appello sono valide tutte le disposizioni stabilite per gli arbitraggi di prima istanza, che non siano in contraddizione o incompatibili con le disposizioni che regolano gli stessi.

Art. 18.

I diritti di arbitraggio di appello sono fissati nel doppio di quelli applicati agli arbitraggi di prima istanza.

Gli intesi diritti dovranno essere anticipati dalla parte appellante e posti a carico dell'una o dell'altra parte, secondo quanto sarà deciso dal Collegio arbitrale.

Art. 19.

I diritti intesi saranno ripartiti ed assegnati per un quarto alla Borsa merci ed i rimanenti tre quarti saranno ripartiti in parti uguali tra i componenti del Collegio arbitrale.

Esecuzione dei lodi arbitrali e sanzioni.

I lodi arbitrali di prima istanza, non appellati, come i lodi di seconda dovranno essere eseguiti dalle parti entro 15 giorni da quello in cui furono emessi, se le parti in contesa risiedono in Italia, ed entro trenta giorni, se anche una sola di esse risieda all'estero.

La parte che eventualmente si rendesse inadempiente della esecuzione del lodo arbitrale non sarà più ammessa a sperimentare ulteriori giudizi arbitrali e sarà iscritta sull'albo degli inadempienti e lodo arbitrale esistente nella sede della Borsa merci.

Del provvedimento preso ne verrà data comunicazione per lettera raccomandata a spese della parte richiedente a tutti i componenti la Camera arbitrale, alle Associazioni granarie di Genova e Milano, nonchè a tutte le Borse merci del Regno.

Campionamento.

Le constatazioni di peso naturale, gli arbitraggi per qualità e condizionamento di merce, le perizie e le analisi, saranno eseguiti in base a campioni prelevati in contraddittorio fra le parti, secondo le norme contrattuali.

Le parti interessate saranno ammesse ad assistere alla constatazione del peso naturale ed alle analisi.

I campioni, comunque prelevati, e suggellati col timbro delle parti, dovranno essere depositati in appositi locali della Borsa merci, dove saranno tenuti a disposizione degli arbitri e delle parti fino al termine di giorni 20 dopo la emissione del lodo arbitrale, elasso il quale termine cesserà qualsiasi diritto di ritiro di qualunque campione da parte di chicchessia.

Roma, addì 23 novembre 1933 - Anno XII

Visto: si approva il presente regolamento composto di diciannove articoli e di due disposizioni finali.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste:
ACERBO.

(6438)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 2368 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926

che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Marco, figlio di Marco e della fu Angela Gallo, nato a S. Pancrazio (Montona) il 24 aprile 1894 e abitante a S. Pancrazio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bencich Santina di Giovanni e fu Maria Bersenta, nata a S. Pancrazio il 14 maggio 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4723)

N. 2364 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Giuseppe, figlio del fu Angelo e della fu Giovanna Stefanich, nato a S. Pancrazio (Montona) il 13 dicembre 1884 e abitante a S. Pancrazio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bencich Marina di Marco e fu Angela Gallo, nata a S. Pancrazio il 5 gennaio 1893, ed ai figli, nati a S. Pancrazio: Genoveffa, il 27 febbraio 1921; Rosa-Maria, il 1° ottobre 1922; Albina Angela, il 21 aprile 1924; Giuseppe Vittorio, il 15 novembre 1925; Dorotea Margherita, il 21 giugno 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4724)

N. 2317.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Belletich Valentino, figlio di Giovanni e della fu Anna Percich, nato a Zumesco (Montona) il 7 febbraio 1881 e abitante a Zumesco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Giovanni, nato a Zumesco, dall'or defunta Clarich Marina, il 26 marzo 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4725)

N. 2287 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bellotich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Belletich Antonio, figlio del fu Pietro e della fu Pierina Valenta, nato a Zumesco Montona) il 10 aprile 1877 e abitante a Zumescó, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Giuseppe, nato a Zumesco, dall'or defunta Anna Flego, il 13 marzo 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4726)

N. 2326 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Vittorio-Giovanni, figlio di Pietro e della fu Lucia Flego, nato a Zumesco (Montona) il 26 ottobre 1907 e abitante a Zumesco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Dagostini Anna Maria di Giovanni e di Ceodech Maria, nata a Zumesco il 15 dicembre 1909 ed al figlio Ezio-Vittorio, nato a Zumesco il 30 luglio 1930.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4727)

N. 2343.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che stende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Vito, figlio di Pietro e di Maria Bartolich, nato a Sovischine (Montona) il 28 febbraio 1897 e abitante a Sovischine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zigante Albina fu Antonio e di Antonia Chert, nata a Sovischine il 15 settembre 1903 ed ai figli, nati a Sovischine: Vittorio Ernesto, il 27 maggio 1923 ed Antonio, il 2 maggio 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4728)

N. 2367 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Boncich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Boncich Liberale, figlio del fu Liberale e della fu Caterina Bencich, nato a S. Pancrazio il 27 luglio 1873 e abitante a S. Pancrazio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rodolla Maria di Marco e fu Filomena Gerelizza, nata a S. Pancrazio il 13 settembre 1876, ed ai figli nati a S. Pancrazio: Carmela, il 16 luglio 1908; Eleonora, il 13 settembre 1910; Umberto, il 3 gennaio 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4729)

N. 2335 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Giovanni, figlio del fu Pietro e della fu Caterina Bassanese, nato a Sovischine (Montona)

il 25 aprile 1880 e abitante a Sovischine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Schiulaz Caterina di Antonio e di Giovanna Chert, nata a Sovischine il 20 aprile 1889 ed ai figli, nati a Sovischine: Vittoria, il 19 gennaio 1915; Celestina, il 3 dicembre 1919; Giordano-Basilio, il 6 novembre 1921; Lina-Antonia, il 12 aprile 1925; Nella-Paolina, il 9 dicembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4730)

N. 1447 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Clobaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Clobaz Giovanni, figlio di ignoto e della fu Elena Clobaz, nato a Lanischie il 1° marzo 1882 e abitante a Montona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colbasso ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4731)

N. 1467 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Covacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Covacich Giuseppe, figlio di Giovanni e di Ross Giovanna, nato a S. Pancrazio di Montona il 5 ottobre 1907 e abitante a S. Pancrazio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Covacci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bencich Maria di Giuseppe e di Prodan Maria, nata a Caldier (Montona) il 13 agosto 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4732)

N. 1468 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Covacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Covacich Giuseppe, figlio di Giacomo e della fu Giovanna Labignan, nato a S. Pancrazio di Montona il 27 dicembre 1900 e abitante a S. Pancrazio di Montona è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Covacci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bassanese Ernesta di Giovanni e di Maria Chert, nata a Portole il 23 maggio 1901, ed ai figli, nati a S. Pancrazio di Montona: Emilio-Giuseppe, il 22 aprile 1924; Renata-Giuseppina il 13 maggio 1926; Ruggero, il 6 ottobre 1928; Marcella-Giuseppina il 12 maggio 1930.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4733)

N. 1465 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla re-

stituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Covacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Covacich Giacomo, figlio del fu Giacomo e della fu Anna Labignan, nato a S. Pancrazio (Montona), il 18 luglio 1863 e abitante a S. Pancrazio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Covacci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lussa Lucia fu Giuseppe e di Lucia Cinich, nata a Castelvenere (Pirano) l'8 marzo 1875 ed ai figli, nati a S. Pancrazio di Montona: Giacomo, il 5 gennaio 1904; Angelo, il 26 luglio 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4734)

N. 1469 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Covacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Covacich Pietro, figlio del fu Antonio e della fu Lucia Tomaz, nato a S. Pancrazio di Montona il 13 maggio 1855 e abitante a S. Pancrazio di Montona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Covacci ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4735)

N. 2328 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Andrea, figlio del fu Pietro e di Crisman Caterina, nato a Sovischine (Montona) il 20 gennaio 1875 e abitante a Sovischine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Visintin Lucia di Giuseppe e di Caterina Visintin, nata a Portole il 7 marzo 1889; ed ai figli, nati a Sovischine: Giorgio, il 25 maggio 1913; Gisella, l'8 febbraio 1922; Antonio Giuseppe, il 21 marzo 1925; Jolanda, il 4 marzo 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4736)

N. 2337 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Pietro, figlio del fu Valentino e della fu Lucia Bencich, nato a Sovischine (Montona) il 14 dicembre 1867 e abitante a Sovischine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bartolich Maria fu Pietro e fu Lucia Chert, nata a Sovischine l'8 ottobre 1870 ed ai figli, nati a Sovischine: Pietro, il 25 agosto 1915; Riccardo, il 7 novembre 1906; Andrea-Ramiro, il 6 novembre 1911 e Giuseppe-Clemente il 22 novembre 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4737)

N. 2314.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Belletich Pietro, figlio di Giovanni e della fu Pasqua Labignan, nato a Zumesco (Montona) il 9 luglio 1895 e abitante a Zumesco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Labignan Giuseppina fu Andrea e fu Flego Apollonia, nata a Zumesco il 15 agosto 1898 ed alle figlie, nate a Zumesco: Giuseppina, il 6 marzo 1920 e Maria-Anna il 28 marzo 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4738)

N. 2350 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Giuseppe, figlio del fu Matteo e di Giovanna Bartolich, nato a Sovischino (Montona) il 15 settembre 1894 e abitante a Sovischino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4739)

N. 2359 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Giacomo, figlio del fu Antonio e di Caterina Visentin, nato a S. Pancrazio di Montona l'8 dicembre 1878 e abitante a S. Pancrazio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ferencich Eufemia di Martino e di Antonia Mondicovich, nata a San Pancrazio il 29 novembre 1894; ed ai figli, nati a S. Pancrazio di Montona: Giacomo, il 20 febbraio 1915; Antonio, il 27 gennaio 1918; Maria, il 26 ottobre 1920; Costantino, il 27 ottobre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4740)

N. 2315 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Belletich Pietro, figlio del fu Matteo e della fu Maria Belletich, nato a Zumesco (Montona) l'8

maggio 1865 e abitante a Zumesco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Paladin Francesca fu Antonio, nata a Zumesco il 26 febbraio 1856.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4741)

N. 2371 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Pietro, figlio del fu Pietro e della fu Anna-Maria Zvitec, nato a S. Pancrazio di Montona il 7 aprile 1878 e abitante a S. Pancrazio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bencich Rosa fu Marco e fu Angela Gallo, nata a S. Pancrazio di Montona il 18 maggio 1891; ed ai figli, nati a S. Pancrazio di Montona: Giuseppina, il 10 settembre 1911; Costantina, il 25 aprile 1914; Maria-Antonia, il 24 luglio 1920; Pietro-Pio, il 5 maggio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4742)

N. 2372 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Pietro, figlio del fu Antonio e della fu Orsola Lubiana, nato a S. Pancrazio di Montona il 3 ottobre 1902 e abitante a S. Pancrazio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4743)

N. 2373 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Pietro, figlio del fu Pietro e della fu Marina Bencich, nato a S. Pancrazio di Montona il 10 marzo 1889 e abitante a S. Pancrazio, è restituto, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Bencich di Pietro e fu Maria Bencich, nata a S. Pancrazio di Montona il 10 ottobre 1900; ed alle figlie, nate a S. Pancrazio: Ernesta-Maria, l'11 agosto 1921; Palmira-Maria, il 6 aprile 1925; Emilia-Maria, il 10 agosto 1926; Giustina-Maria, il 23 gennaio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4744)

N. 2374 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Pietro, figlio del fu Marco e della fu Marina Melon, nato a S. Pancrazio di Montona il 5 giugno 1864 e abitante a S. Pancrazio, è restituto, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rosa Gallo fu Giovanni e fu Domitilla Percich, nata a S. Pancrazio il 27 aprile 1878; ed ai figli, nati a S. Pancrazio: Pietro, il 22 gennaio 1902; Giuseppina, il 7 marzo 1900.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4745)

N. 2355 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Angelo, figlio del fu Angelo e della fu Giovanna Stefanich, nato a S. Pancrazio di Montona il 16 agosto 1881 e abitante a S. Pancrazio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bencich Giovanna di Giovanni e fu Michela Labignan, nata a San Pancrazio di Montona il 2 marzo 1887; ed ai figli, nati a S. Pancrazio: Giovanni, il 3 febbraio 1910; Angelo, il 1° settembre 1922; Vittoria, il 9 ottobre 1911; Natalia, il 27 maggio 1920; Mario-Benedetto, il 22 novembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4746)

N. 2360 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Gioachino, figlio di Pietro e di Rosa Gallo, nato a S. Pancrazio di Montona il 30 agosto 1894, e abitante a S. Pancrazio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bencich Caterina-Antonia di Pietro e di Maria Bencich, nata a S. Pancrazio il 10 agosto 1902; ed alle figlie, nate a S. Pancrazio di Montona: Maria-Caterina, il 25 novembre 1926; Lidia-Ernesta, il 31 agosto 1930.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4747)

N. 2207-B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Andrea, figlio di fu Bartolomeo e della fu Maria Petrinich, nato a Caroiba Subiente (Montona) il 7 marzo 1861, e abitante a Caroiba Subiente, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Soldatich Giovanna fu Matteo e fu Caterina Petrinich, nata a Caroiba Subiente il 7 ottobre 1867; ed i figli, nati a Caroiba Subiente: Giuseppe, il 12 maggio 1894; Maria, il 17 febbraio 1902; Giovanna, il 23 giugno 1905; Rosa, il 25 luglio 1907 e Teresa il 30 dicembre 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4748)

N. 2375 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Baioch » (Bajok) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Baioch (Bajok) Giovanni-Antonio, figlio di Giovanni e di Maria Corazza, nato a Roccotole (Montona), il 26 novembre 1884, e abitante a Raccotole, è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Baiocco ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Steinich Maria fu Antonio e fu Giovanna Legovich, nata a Raccotole il 19 agosto 1896; ed ai figli, nati a Raccotole: Albina-Gioseffa, l'8 ottobre 1921; Pietro-Giovanni, il 27 giugno 1924; Giuseppe, il 25 giugno 1927 ed Anna-Maria, l'1 marzo 1930.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4749)

N. 2382 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bartoliche » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome maritale della signora Bassanese Domenica vedova Bartoliche Antonio, figlio del fu Pietro e della fu Giovanna Bartolich, nato a Sovischine (Montona) il 30 agosto 1852, e abitante a Sovischine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4750)

N. 2376 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Baioch » (Bajok) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Baioch (Bajok) Giovanni, figlio di Giovanni e della fu Giovanna Clarich, nato a Raccotole (Montona) il 18 aprile 1858, e abitante a Raccotole, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baiocco ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Corazza Maria fu Antonio e fu Giovanna Cusma, nata a Raccotole il 12 aprile 1865; ed alle figlie, nate a Raccotole: Maria, il 14 settembre 1900 e Paolina, il 9 ottobre 1886.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il Prefetto*: SERRA.

(4751)

N. 2248 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bercich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bercich Pietro, figlio di Simone e della fu Lucia Raico, nato a Montreo (Montona) il 14 marzo 1887, e abitante a Montreo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Berci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bercich Maria di Giorgio e di Caterina Levach, nata a Montreo il 26 marzo 1895; ed ai figli, nati a Montreo: Stefania, il 3 ottobre 1923; Angelina, il 31 marzo 1926; Marta il 17 febbraio 1928; Pacifico, l'8 dicembre 1930 e Mario l'8 dicembre 1930 (gemelli).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4752)

N. 2349 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Giovanni, figlio del fu Andrea e della fu Anna Vitolovich, nato a Sovischine (Montona) il 9 febbraio 1860, e abitante a Sovischino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sirotich Rosa fu Pietro e di Marina Vesnaver, nata a Sovischine il 25 ottobre 1875; ed ai figli, nati a Sovischine: Giuseppe, l'11 febbraio 1898; Antonio, il 22 gennaio 1900; Giovanni, il 18 luglio 1905; Andrea, il 2-7-1910 e Giacomo, il 20 luglio 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4753)

N. 2351 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bercich Matteo, figlio del fu Matteo e di Giovanna Bartolich, nato a Sovischine (Montona) il 22 settembre 1886, e abitante a Sovischine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Bassanese Giuseppina di Antonio e fu Giovanna Vaivoda, nata a Sovischine il 18 maggio 1896; e ai figli, nati a Sovischine: Ernesto, il 16 settembre 1920; Albina, il 15 marzo 1925; Emma, il 26 settembre 1927; Santina, il 10 ottobre 1930; Stefania, il 4 ottobre 1922; nonchè al figlio Ruggero della prima moglie defunta Cernecca Giuseppina, nato a Sovischine il 24 maggio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4754)

N. 2171 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Baressich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Baressich Giorgio, figlio del fu Lorenzo e della fu Civitico Giovanna, nato a Dignano il 10 ottobre 1862 e abitante a Dignano 843, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baresi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bonassin Mattea fu Antonio e fu Bonassin Veneranda, nata a Dignano il 27 febbraio 1866, ed alla cognata Bilucaglia Domenica fu Antonio e fu Anna Udovissich, nata a Dignano il 6 ottobre 1872, vedova del fu Giovanni Baressich; nonchè ai nipoti, figli del fu Giovanni Baressich e di Domenica Bilucaglia, nati a Dignano: Maria, il 15 agosto 1897; Andrea,

il 4 febbraio 1907; Veneranda, il 5 novembre 1909; Pasqua, il 23 marzo 1913; ed al nipote Giuseppe, nato a Wagna il 6 aprile 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4755)

N. 2280 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Blaschich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Blaschich Renato, figlio del fu Andrea e di Giuseppina Ciscutti rimaritata Svagel, nato a Trieste il 12 marzo 1914 e abitante a Montona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Biagi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4756)

N. 2236 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bercich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Barcich Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Francesca Milotich, nato a Montreo (Montona) il 2 aprile 1876 e abitante a Montreo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Berci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Montreo dall'or defunta moglie Elena Legovich: Lucia, 8 marzo 1910; Stefano, 6 ottobre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale redisenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4757)

N. 2281 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Brecevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bracevich Giuseppe, figlio di Giacomo e di Maria Cernecca, nato a Montona il 30 maggio 1897 e abitante a Montona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Breccia ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Linardon Eugenia di Giovanni e di Maria Pissach, nata a Montona il 17 dicembre 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4758)

N. 2208 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contetenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Bartolich Antonio, figlio del fu Gregorio e della fu Giovanna Micolancich, nato a Caroiba

(Montona) il 19 dicembre 1856 e abitante a Caroiba (Montona), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4759)

N. 2168 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bancovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bancovich Giorgio, figlio del fu Antonio e della fu Duplich Maria, nato a Dignano il 20 settembre 1865 e abitante a Dignano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Banco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Iursich Maria illegittima della fu Maria Iursich, nata a Dignano l'8 febbraio 1874; ed ai figli, nati a Dignano: Giovanni, il 30 luglio 1897; Pietro, il 20 giugno 1902; Giorgio, il 7 giugno 1908; Fosca, il 9 gennaio 1911; Eufemia, il 1° marzo 1915 e Giuseppe, il 6 ottobre 1918: alla nuora Petrovich Eufemia fu Martino e di Bersich Oliva, moglie di Pietro Bancovich, nata a Sanvincenti, il 10 marzo 1908; alla nipote Maria Bancovich di Pietro e di Petrovich Eufemia, nata a Dignano, il 13 agosto 1928; ed ai nipoti, figli di Giovanni Bancovich e della fu Paicovich Fosca, nati a Dignano: Anna, il 5 ottobre 1922 e Pietro, il 9 gennaio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4760)

N. 2206 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bonich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bonich Vittorio, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Garbaz, nato a Neresine il 29 ottobre 1883 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Boni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Bracco Domenica di Giovanni e della fu Maria Mihalich, nata a Neresine il 4 agosto 1889; ed ai figli, nati a Neresine: Antonia, il 9 luglio 1920; Onorato, il 13 febbraio 1923 e Immacolata, il 23 agosto 1924; nonchè al figlio Vittorio della defunta prima moglie Andriana Mateovic, nato a Neresine il 14 luglio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4761)

N. 2201 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bonifacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bonifacich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Strogna Giovanna, nato a Ossero il 27 dicembre 1892 e abitante a Ustrine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bonifacio ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mihaich Caterina fu Giovanni e fu Zorovich Caterina, nata a Ustrine il 4 luglio 1876.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4762)

N. 2212 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Antonia Mocibob, nato a Caroiba (Montona) il 21 aprile 1901 e abitante a Caroiba, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Simonetti Angela fu Giovanni e di Francesca Pilato, nata a Caroiba il 12 marzo 1904; ed ai figli, nati a Caroiba: Elda Maria, il 23 maggio 1924 e Giorgio Mario, l'8 dicembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4763)

N. 2249 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bercich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bercich Pietro, figlio del fu Simone e della fu Maria Tripar, nato a Montreo (Montona) il 15 dicembre 1915 e abitante a Montreo (Montona), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Berci ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4764)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio di bonifica della laguna di Lesina (Tavoliere di Puglia).

Con decreto Ministeriale 23 novembre 1933-XII, n. 6673, sono state approvate le modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica della laguna di Lesina e adiacenze (bacino n. 2 del Tavoliere di Puglia), deliberate dal commissario governativo dell'Ente in data 15 settembre 1933.

(6454)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 252.

Media dei cambi e delle rendite
del 1° dicembre 1933 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.10
Inghilterra (Sterlina)	62.79
Francia (Franco)	74.40
Svizzera (Franco)	367.65
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.65
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.40
Cecoslovacchia (Corona)	56.60
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.815
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.55
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.155
Olanda (Fiorino)	7.665
Polonia (Zloty)	214 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	155.50
Svezia (Corona)	3.25
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	89.625
Id. 3,50 % (1902)	88.35
Id. 3 % lordo	65.05
Consolidato 5 %	95.60
Buoni novennali. Scadenza 1934 — maggio	100.60
Buoni novennali. Scadenza 1934 — novembre	101.05
Id. Id. Id. 1940	105.075
Id. Id. Id. 1941	105.075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.775

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.